

La detenzione degli astici tra doveri etico morali e responsabilità penale

Lino Vicini

Avvocato penalista esperto di diritto alimentare

Vice Procuratore onorario alla Procura della Repubblica di Parma

Per contatti scrivere a : linovicini@yahoo.it

- 1) Introduzione i reali termini della questione: problema giuridico o etico?
- 2) I precedenti storici (Manzini e la dottrina tradizionale)
- 3) la disciplina legislativa in tema di detenzione dei prodotti ittici
- 4) applicazione giurisprudenziale
- 5) sentenze di condanna (Tribunale di Vicenza, Firenze, Aosta)
- 6) sentenze di assoluzione (Tribunale di Milano, Torino)
- 7) La Corte di Cassazione Sezione III 16 giugno 2017 n. 30177
- 8) conclusione

Abstact

I Tribunali di merito sono divisi nel ritenere integrato il reato di maltrattamento di animali nel caso di detenzione di astici fuori dall'acqua e sul ghiaccio.

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con una sola sentenza nel giugno 2017 e anche la scienza ha posizioni divergenti.

Alla luce dei principi generali del diritto penale la questione dimostra ancora una volta la relatività delle disposizioni incriminatrici e dell'importanza delle *kulturnormen* o norme di cultura che devono guidare il legislatore prima nelle scelte di politica criminale e successivamente il giudice nella valutazione concreta dei fatti di reato.

Secondo la citata teoria elaborata in Germania l'incriminazione di una condotta dovrebbe essere eseguito anche alla luce delle norme di civiltà vigenti in quel dato momento storico.

Più in particolare, in base a tale teoria e in forza di una concezione non promozionale del diritto penale, non sarebbe mai legittimo e opportuno intervenire incriminando condotte che la maggior parte dei consociati non ritenga meritevoli di sanzioni privative della libertà personale.

In poche parole, le norme di cultura fungono da limite negativo alle disposizioni incriminatrici del diritto penale.

Applicando tali concetti all'argomento che qui interessa è assai probabile che la maggior parte dei cittadini non reputi opportuno sanzionare con pena criminale il mancato rispetto delle disposizioni in tema di detenzione dei crostacei

Anche gli antichi romani del resto aveva stabilito il principio per cui *De minimis non curat Pretor* secondo il quale i magistrati non si devono occupare nei comportamenti inoffensivi.

Le cronache registrano negli ultimi anni numerose segnalazioni di reato alla magistratura inquirente in cui sono denunciati esercenti e ristoratori per detenzione di crostacei vivi posizionati sul ghiaccio o all'interno di contenitori con poca acqua.

Nella maggior parte dei casi tali denunce sono state presentate da volontari di organizzazioni per la protezione degli animali, i quali ritengono tali comportamenti contrari alla legge e pertanto meritevoli di punizione.

In particolare, nelle denunce alla magistratura inquirente sono richiamati il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.) o l'abbandono di animali (art. 727 c.p.) con particolare riferimento al secondo

comma della fattispecie contravvenzionale, relativa alla tenuta in condizioni incompatibili con la loro natura di questi antropodi marini.

La questione a ben guardare rappresenta più un problema etico che esclusivamente giuridico¹.

Infatti, secondo una prima scuola di pensiero i crostacei non sarebbero muniti di un vero e proprio sistema nervoso centrale come altri animali maggiormente evoluti e quindi non sarebbe ipotizzabile in astratto un qualsiasi maltrattamento nei loro confronti, non provando gli stessi un vero o proprio sentimento di dolore, come avviene per esempio nel caso dei mammiferi.

Inoltre, secondo il pensiero di altri, la sofferenza causata dalla detenzione sul ghiaccio degli antropodi marini sarebbe ben poca cosa rispetto al loro destino finale ossia la cottura in acqua bollente.

Ora, pur ammettendo che la conservazione al freddo su ghiaccio dei crostacei sia contrario al senso di umanità diffuso nella popolazione, ancora più disumana appare l'ordinaria modalità di uccisione. Per cercare di dare una risposta al quesito se la detenzione dei crostacei fuori dall'acqua sia o meno comportamento penalmente illecito, pare utile una breve analisi della normativa vigente, dei precedenti specifici al fine di verificare se tale comportamenti siano stati in passato puniti.

Saevitia in bruta est tirocinum crudelitatis in homines

I provvedimenti moderni contro il maltrattamento degli animali provengono dall'Inghilterra.

La prima legge inglese sull'argomento risale al 1822; alla prima succedettero parecchie altre.

Nel 1911 venne emanato il *protection of animals act*, che dà la nozione dei maltrattamenti punibili, estende le sue disposizioni anche agli animali selvatici in stato di cattività, definisce i poteri delle Autorità, commina la multa ai contravventori, dispone in alcuni casi la confisca.

Quasi tutti gli Stati europei hanno seguito la normativa inglese.

Il codice Sardo-Italiano del 1859 reprimeva, tra le contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico il fatto di "*coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici*" (art. 685 n.7).

Il regolamento toscano di polizia punitiva del 1849 prevedeva pure come contravvenzione il maltrattamento di animali; inspiegabilmente nel successivo regolamento del 1853 rimasto in vigore fino al 1890 non venne riprodotta la menzionata disposizione.

Il codice penale del 1889 del Regno d'Italia (c.d. codice Zanardelli) prevedeva all'art. 491 l'ipotesi dell'incrudelire verso animali, ovvero, senza necessità, del maltrattarli o costringerli a fatiche eccessive, o del sottoporli a esperimenti atti a suscitare ribrezzo fuori dei luoghi destinati all'insegnamento.

L'illecito era collocata nel titolo III relativa alle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità ed era punito esclusivamente con l'ammenda.

La norma del codice penale fu integrata successivamente dalla legge 12 giugno 1913 n.611.

Ricordiamo come la novella fu provocata dalle controversie giurisprudenziali circa l'accecamento degli uccelli da richiamo.

Il codice penale del 1930 originariamente prevedeva all'art. 727 il maltrattamento di animali

La disposizione recitava nel seguente modo: "*chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o età, è punito con l'ammenda.*

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è

1 In generale cfr. Valerio Pocar Una nuova sensibilità per la tutela degli animali in Cassazione Penale n.5/2006 pagina 1957 e Alberto Cadoppi Uccisione di animali, maltrattamento di animali, spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544 bis – 544 sexies c.p) in Trattato di diritto penale arte speciale Utet Volume IX pagina 195 e seguenti

aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie .”

La disposizione è stata novellata una prima volta dall’art. 1 della legge 22 novembre 1993 n. 473, recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali.

Un ulteriore intervento si è avuto nel 2004 con la legge 189² che ha introdotto nel corpo del codice penale un nuovo titolo il IX bis dedicato espressamente ai delitti contro il sentimento per gli animali³.

Da segnalare oltre delitto all’art. 544 bis uccisione di animali anche la nuova fattispecie criminosa di cui all’art. 544 ter maltrattamento di animali.

Il Bene giuridico protetto

Secondo la dottrina tradizionale (Vincenzo Manzini⁴) il bene giuridico protetto dall’art. 727 c.p., concerne la protezione del sentimento comune di umanità verso gli animali, il quale può rimanere gravemente turbato, con pericolo di dannosi riflessi sul sentimento di civile mitezza in genere, dal maltrattamento di animali: fatto che, costituendo un malo esempio, è altresì contrario alle esigenze minime dell’educazione civile.

La legge penale secondo l’interpretazione tradizionale proteggeva, quindi, non gli animali considerati in sé stessi, nella loro entità né gli animali avvisati come oggetto di proprietà, ma esclusivamente il predetto senso di umanità, il quale esige che ognuno si astenga dal maltrattare senza giustificazione gli stessi animali⁵.

Così sempre secondo Vincenzo Manzini tra l’amore sovrumano di San Francesco d’Assisi, la cui tenerezza si estendeva persino a “frate lupo” e la spietata crudeltà del cialtrone, v’è un abisso.

La legge penale non si spinge verso le mete della perfezione morale, ma interviene con le sue sanzioni a mantenere incolume la base della costruzione etica, assicurando il rispetto di quelle regole più elementari che il costume generale indica come essenziali della civiltà moderna.

Tanto meno il diritto penale tutela esigenze eccessive d’un tenerume, che è espressione d’una moralità superiore, ma proviene da squilibrio psichico o da zelo aberrante.

In questo senso una remota sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 7 gennaio 1935.

L’articolo 727 del codice penale si riferiva in genere agli animali senza distinzione alcuna con ciò differenziandosi dal codice del 1859 che parlava di “animali domestici”.

Pare evidente come l’animale deve essere ritenuto sensitivo e tale da destare negli uomini quel sentimento di compassione che la legge protegge.

Se viceversa fossimo di fronte a animali per loro natura insensibili o ritenuti tali, o dei quali lo Stato permette o promuove la distruzione, o le cui ipotetiche sofferenze non sono altrimenti suscettibili di destare detto sentimento collettivo, manca l’oggetto giuridico del reato.

Se così non fosse sarebbe punibile il fatto del ragazzo che tormenta una mosca, un maggiolino, una cicala, del pescatore che infilza il verme vivo nell’amo.

2 Paolino Ardia La nuova legge sul maltrattamento degli animali in Diritto penale e processo n. 12/2004 pagina 1462 e seguenti.

3 Sulla evoluzione in generale della disciplina in questo settore cfr G. Pavich Micaela Muttini Tutela penale degli animali Giuffré editore 2016

4 Vincenzo Manzini Trattato di diritto penale italiano 1952 UTET volume X pagina 926

5 Franco Coppi voce Maltrattamento o malgoverno di animali in Enciclopedia del diritto Giuffré volume XXV, 1975 pagina 265 e seguenti.

Interessanti alcune risalenti pronunce della giurisprudenza sul concetto di maltrattamento.

Secondo il Pretore di Amelia⁶ il concetto di maltrattamento ed incrudelimento verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto di maltrattamento-dolore.

Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici.

Se questi limiti soglia vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo.

Il maltrattamento dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore.

La categoria di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento, etc....); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature alimentari etc...); ambientali (costrizione in esasperate condizioni di cattività).

Superata la soglia della reattività al dolore, e violate cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento-dolore, il reato di cui all'art. 727 codice penale può dirsi integrato.

Il reato in commento non tutela in via di puro principio gli animali da forme di maltrattamento ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi.

Pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.

La Corte di Cassazione⁷ si è pronunciata con riguardo alla corretta interpretazione da fornire all'art. 727 codice penale.

Tale norma tutela l'animale come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo che possono comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità.

Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica – qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili – o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità.

Ne deriva che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza.

Normativa applicabile

Per restringere il campo all'argomento che ci interessa pare opportuna verificare la normativa attualmente applicabile alla detenzione dei prodotti della pesca.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 531 del 1992 di attuazione della direttiva 91/493/CEE (prescrizioni per animali vivi destinati alla commercializzazione) prevedeva originariamente le disposizioni "*per i prodotti della pesca immessi vivi sul mercato*".

⁶ Pretore di Amelia 7 ottobre 1987 Cecchetti in Rivista penale 1988, 167

⁷ Corte di Cassazione sezione III penale 2 febbraio 1994 n.1208 Battocchio

Questi “*devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza*”.

L'articolo 2 della direttiva 2004/41 (direttiva killer) ha abrogato la direttiva 91/493/CEE.

oggi la materia è disciplinata dal **regolamento 853/2004** (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale)

allegato III sezione VIII (prodotti della pesca)

capitolo VII (conservazione dei prodotti della pesca)

n.3 “i prodotti della pesca mantenuti vivi devono essere mantenuti a una temperatura e in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità”

capitolo VIII (trasporto dei prodotti della pesca)

Gli operatori del settore alimentare che effettuano il trasporto di prodotti della pesca devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

1. durante il trasporto i prodotti della pesca devono essere mantenuti alle temperature prescritte in particolare:
 - a) i prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati scongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione;
 2. omissis
 3. omissis
 4. **i prodotti della pesca immessi vivi sul mercato devono essere trasportati in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità.**

Dalla lettura delle disposizioni in questione non otteniamo tuttavia una risposta definitiva al nostro quesito.

Pare evidente infatti come il concetto di “vitalità” richiamato dalla disposizione non sia risolutivo e debba comunque essere interpretato da coloro che sono tenuti ad applicare le norme e a farle rispettare.

Inoltre, lo stesso termine pare differente e non sovrapponibile al concetto espresso dalla frase “condizioni più idonee alla sopravvivenza” di cui alla precedente normativa ora abrogata.

Applicazioni della giurisprudenza

Se questa è la normativa vigente è opportuno analizzare l'interpretazione che la giurisprudenza ne ha fatto nei casi concreti.

Nelle banche dati non sono rinvenibili molti precedenti sul punto.

La prima pronuncia nota è quella del Tribunale di Aosta nella primavera del 2006.

In questo caso il giudice ha ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 727 codice penale un commerciante che aveva detenuto in vetrina a temperatura ambiente un astice per la vendita.

Il giudice accoglie la tesi degli ufficiali della Capitaneria di Porto di Savona, competenti per territorio a controllare il pescato in Val D'Aosta, secondo cui “*la conservazione degli animali vivi*

deve avvenire in ghiaccio affinché la sensibilità verso il dolore si riduca e all'animale siano evitate inutili sofferenze”.

Singolare la decisione in quanto come si vedrà successivamente in altri casi proprio tali modalità di conservazione degli astici è stata valutata come fonte di sofferenza e non conforme alle caratteristiche naturali degli animali.

Sul caso di Aosta è utile richiamare il commento molto intelligente del compianto avvocato Corso Bovio⁸ pubblicata in *Alimenta* nel numero 1 del 2007.

Altro caso salito agli onori della cronaca quello giudicato dal Tribunale di Milano nel novembre 2009.

Un ristoratore e la moglie erano finiti davanti al giudice monocratico per avere detenuto in una delle sale da pranzo alcuni crostacei su un letto di ghiaccio.

Il giudice della VII sezione penale del Tribunale ambrosiano, al termine del dibattimento, ha ritenuto che il reato non fosse sussistente in quanto *“tali animali non sono dotati di un sistema nervoso centrale e per tale motivo non si può ritenere con certezza che gli stessi possano soffrire come i vertebrati”.*

Contro questa pronuncia il Pubblico Ministero Giulio Benedetti ha successivamente proposto appello sulla base di alcune ricerche scientifiche.

Secondo le consulenze che il Sostituto Procuratore della Repubblica ha fatto svolgere *“il posizionamento degli animali sul ghiaccio è assolutamente inappropriato sia come metodo anestetico che come metodo di stoccaggio”.*

Secondo il veterinario consulente del PM quindi *“un sistema nervoso può essere più o meno elementare, ma sarà in grado di recepire il massimo della stimolazione, anche il sistema nervoso dell'astice o di un 'aragosta è in grado di espletare le funzioni massime di recezione degli stimoli sia negativi e dolorosi”.*

Non Sappiamo cosa abbia deciso la Corte d'Appello di Milano, con ogni probabilità il reato si è prescritto con il decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data di accertamento del fatto.

Alla soluzione pervenuta dal giudice milanese è arrivato anche il magistrato di Vicenza che nel corso del 2010 si è occupato di giudicare un ristoratore imputato di aver detenuto su un letto di ghiaccio tre crostacei.

In particolare, il Giudice veneto, sulla base di una perizia zoologica ha assolto l'imputato perché *“i crostacei non elaborano sofferenza, inoltre il ghiaccio ha funzione di sedativo”.*

In un altro caso identico, sempre giudicato dal Tribunale monocratico di Vicenza, la decisione del primo giudicante è stata viceversa esattamente opposta.

Il Tribunale ha affermato la colpevolezza dell'amministratore di un ristorante per l'ipotesi contravvenzionale punita dall'art. 727 c.p.

All'imputato era contestato di aver detenuto numerosi astici vivi, sul ghiaccio in una teca frigorifera, in tal modo sottoponendoli a sofferenza a causa di lenta asfissia.

Il giudice ha affermato che gli invertebrati, alla cui categoria appartengono gli astici, sono dotati di sistema nervoso centrale che li rende sensibili agli stimoli esterni e capaci di percepire dolore; che il sistema di conservazione adottato dall'imputato era tale da cagionare agli stessi inutili sofferenze, provocandone lentamente la morte per asfissia.

Tali sofferenze si sarebbero potute evitare adottando altri sistemi di conservazione, quali la completa immersione nel ghiaccio o la contenzione in apposite vasche dotate di impianto di ossigenazione e comunque idonee a ricreare le condizioni ambientali necessarie per assicurare la sopravvivenza, come richiesto da numerosi regolamenti comunali in materia.

8 C. Bovio *Crostacei in bella vista: crudeltà e sevizia?* Un dedalo giuridico in *Alimenta* n.1/2007 pagina 3 e seguenti.

La sentenza ha altresì affermato che vi è continuità normativa tra le previsioni della fattispecie contravvenzionale di cui all'abrogato art. 727 codice penale e quella conseguente alla riforma di cui all'art. 20 luglio 2004 n. 189.

Contro la sentenza di condanna ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizi della motivazione.

Sulla questione è intervenuta quindi la III sezione penale della Suprema Corte⁹ che tuttavia non si è pronunciata sulla questione fondamentale ossia se la detenzione dei crostacei così come descritta dal primo giudice fosse o meno compatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze.

La Corte preso atto del decorso integrale del termine di prescrizione ex art. 157 del codice penale non entra nel merito della questione e annulla la condanna senza rinvio, non prendendo posizione a favore delle due tesi contrapposte.

I giornali segnalano ancora sequestri di astici vivi esposti al pubblico vivi in pescheria o al ristorante per la ipotizzata violazione dell'art. 544 del codice penale in Provincia di Treviso.

Secondo gli operatori appartenenti alla Polizia municipale tale detenzione comportava sofferenza agli animali che quindi andavano sequestrati per il reato di maltrattamenti di animali.

Anche in questo caso non abbiano notizie di come sia terminata la vicenda.

Nello stesso anno 2007 una vicenda simile è giunta all'attenzione del Tribunale di Parma¹⁰.

Nel caso di specie alcune guardie zoofile avevano rinvenuto in una pescheria una decina di aragoste all'interno di una cassetta priva di acqua e adagiate su ghiaccio tritato come pure numerosi astici vivi posizionati all'interno di due acquari in numero maggiore rispetto a quanti avrebbero dovuto essere per la loro corretta detenzione.

Ne era seguita una denuncia all'autorità giudiziaria e un procedimento penale per violazione dell'art. 727 del codice penale.

La vicenda avvenuta nel dicembre del 2003 era stata definita dal Tribunale senza entrare nel merito della questione.

Infatti il processo era iniziato dopo quattro anni dai fatti, con conseguente applicazione da parte del giudice dell'art. 157 c.p. in tema di prescrizione del reato.

Ricordiamo come prima dell'introduzione delle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005 la prescrizione per le contravvenzioni punite esclusivamente con pena pecuniaria era di anni due, mentre attualmente lo stesso termine è stato portato a quattro anni.

Il Tribunale di Firenze¹¹ è salito agli onori delle cronache in un caso deciso nella primavera del 2014.

La vicenda riguardava un ristoratore che aveva detenuto crostacei vivi in cella frigorifera con le chele legate e quindi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

All'imputato era stata contestata la contravvenzione di cui all'art. 727 del codice penale.

Secondo il giudice non vi era la prova dell'intenzione da parte del ristoratore di voler infliggere sofferenze agli animali, bensì la semplice indifferenza verso le condizioni degli stessi.

Con un semplice buon senso, scrive il magistrato, l'operatore avrebbe potuto rendersi conto che gli animali erano detenuti in condizioni contrarie alle loro caratteristiche etologiche incompatibili con la loro natura di animali marini e produttiva di gravi sofferenze.

La decisione finale è quindi quella di ritenere colpevole l'imputato e condannarlo alla pena di 5.000,00 euro di ammenda.

9 Cfr. Corte di Cassazione sezione III 18 aprile 2007 n. 18428 rinvenibile nella Banca dati della Cassazione.

10 Sul caso cfr. il commento di Stefano Catellani e C. Bacci "Il problema della vendita di aragoste" in *Alimenta* n.6/2004 pag. 145 e seguenti.

11 La sentenza è rinvenibile nel sito "www.dirittopenalecontemporaneo.it" con nota di Giacometti T.

Il Tribunale di Torino si è occupato in due casi della detenzione degli astici.

Con una prima sentenza del 2014 la IV sezione penale si è occupata di una vicenda in cui tre astici americani erano stati detenuti in una cella frigorifera di un ristorante appoggiati direttamente sul ghiaccio all'interno di una cassetta di polistirolo, fuori dall'acqua con una temperatura registrata pari a + 4 gradi.

La contestazione era quella di aver violato l'articolo 544 ter codice penale.

Il giudice richiamati alcuni documenti del centro di referenza nazionale per il benessere animale e il regolamento del Comune di Torino per la tutela del benessere animali del 11 aprile 2006 giunge a ritenere la detenzione degli animali in questione integrante il delitto in quanto incompatibile con le caratteristiche di tali animali marini.

Con la sentenza depositata il 15 luglio 2015¹² il giudice della III sezione penale si è occupato di un caso in cui un commerciante aveva detenuto tre astici e due aragoste in un banco vendita appoggiati direttamente sul ghiaccio e fuori dall'acqua con le chele legate.

La contestazione da parte della pubblica accusa era di aver violato l'art. 544 ter codice penale.

Il Tribunale ritiene non provata l'accusa di maltrattamento e assolve l'imputato sulla base dell'art. 131 bis c.p. La condotta viene valutata come non particolarmente grave né offensiva.

Da ultimo registriamo la pronuncia della III Sezione della Suprema Corte che si è occupata di giudicare il reclamo proposto dal ristoratore fiorentino condannato nel 2014.

Il difensore si era lamentato del fatto che il primo giudice non aveva tenuto in considerazione un dato fondamentale.

Il trasporto degli astici provenienti dall'oceano atlantico infatti avviene normalmente in cassette di polistirolo all'interno delle quali viene messo del ghiaccio.

Ora se le condizioni di trasporto degli animali è ritenuto assolutamente lecito e mai contestato da alcuno non si comprende la ragione per la quale il ristoratore dovrebbe essere viceversa punito se continua a mantenere gli astici nello stesso modo.

Inoltre non vi sono prove certe che l'animale tolto dal ghiaccio ed immesso in un acquario soffra in modo minore prima di essere messo in pentola, tenendo conto anche del fatto che il freddo produce uno stato di torpore ed anestesia che riduce le sensazioni dolore.

I Giudici della Cassazione non accolgono i motivi del ricorso e confermano la condanna inferta nel primo grado.

In particolare nella sentenza si può leggere che *“la consuetudine sociale di cucinare i crostacei quando sono ancora vivi non esclude che le modalità di detenzione degli animali possano costituire maltrattamenti, perché mentre la particolare modalità di cottura può essere considerata lecita proprio in forza del riconoscimento dell'uso comune, le sofferenze causate dalla detenzione degli animali in attesa di essere cucinati non possono essere giustificate”*.

Inoltre *“non può essere considerata come consuetudine socialmente apprezzata quella di detenere questi animali marini a temperature così rigide tali da provocare sicure sofferenze posto che gli operatori economici generalmente utilizzano sistemi più costosi nella detenzione dei crostacei e quindi a sistemi di tenuta più rispettosi degli animali”*.

Nel bilanciamento dei valori ossia tra l'interesse economico dell'operatore e quello alla non sofferenza dell'animale si deve dare prevalenza sicuramente al secondo.

Le citate modalità di conservazione quindi secondo la Cassazione deve essere ispirata alla riduzione delle sofferenze dei crostacei che devono essere posti in acqua e non su ghiaccio.

12 Anche questa sentenza è rinvenibile nel sito www.dirittopenalecontemporaneo.it con commento di Federico Bacco

La circostanza per cui numerosi operatori abbiano optato per l'installazione di vasche per la tenuta degli animali in questione dimostra come tale opzione sia ritenuta migliore da un punto di vista del benessere degli stessi crostacei.

Le considerazioni dei giudici della III sezione penale tuttavia non tolgono tutti i dubbi sopra esposti.

Rimangono scarsi i punti certi della questione sia dal punto di giuridico che da quello scientifico.

In attesa di un possibile intervento chiarificatore del legislatore nella materia l'unico auspicio che si può formulare è quello per cui gli organi di controllo prima di procedere a denuncia penale contro i detentori degli astici in condizioni ritenute incompatibili con la natura degli animali, si attivino per informare gli operatori delle corrette regole da seguire.

La segnalazione alla magistratura pertanto dovrà avvenire, a parere dello scrivente, esclusivamente nel caso in cui vi sia una reiterata e volontaria violazione delle regole di detenzione degli animali vivi in evidente contrasto con i suggerimenti formulati dagli organi di controllo.

Si potranno in tal modo evitare quanto sopra esposto ossia che le già scarse risorse della giustizia sia impegnate in procedimenti che in molti casi rischiano di terminare con l'archiviazione o addirittura con l'assoluzione al termine del dibattimento penale.